



**Studio Filippi**  
**Consulenti d'impresa**  
Viale Dieci Martiri, 37  
36100 Vicenza  
Linea 1: 0444 525824  
Linea 2: 0444 231183  
Fax: 0444 809824  
[www.studio-filippi.it](http://www.studio-filippi.it)



### **Circolare 54 2014**

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.  
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

---

affronteremo oggi il seguente argomento:

---

### **Beni rappresentativi di merce**

**In sintesi:** i beni rappresentativi di merce non sono imponibili fiscalmente e previdenzialmente nel limite annuo di euro 258,23.

L'art. 51, comma 3, del Tuir prevede che, ai fini della determinazione in denaro dei valori in natura concessi dal datore di lavoro si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9, ovvero il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se **complessivamente** di importo non superiore **nel periodo d'imposta a € 258,23**; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Pertanto, qualora l'azienda eroghi come benefit al dipendente solamente alcuni beni (buono rappresentativo di merci e non reversibile in moneta) e tale importo su base annua fosse inferiore a 258,23 - anche sommando tutti i beni e servizi erogati dall'azienda - tale buono non comporterà alcun riflesso contributivo e fiscale.

La norma non prevede, come invece fa per altre prestazioni di servizi, che tale possibilità sia offerta alla generalità o categorie di dipendenti. Pertanto restano nella discrezionalità del datore di lavoro, salvo il principio di non discriminazione (si tratta pur sempre di retribuzione anche se in natura).



19 dicembre 2014

I migliori saluti.  
Lucia Filippi

---

*Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale,  
Due diligence, Sviluppo risorse umane*

---

*Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all'invio di materiale informativo.  
Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: [neqoilconsenso@studio-filippi.it](mailto:neqoilconsenso@studio-filippi.it)*

---

*Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.*